

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6158 Anno 2020

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 05/03/2020

### ORDINANZA

sul ricorso 29172-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

TELLONE LORELLA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1536/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

11862  
JP



rg. 29172 2018 Agenzia delle entrate c/ Tellone Lorella

## **Ritenuto che:**

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 1536/9/2018, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013 notificata a Lorella Tellone, in relazione alla enunciazione, contenuta nell'atto di scissione - di DL Auto srl a favore di Immobiliare 7 srl - di un finanziamento infruttifero dei soci iscritto nel e passività tra i debiti verso altri.

La CTR, premesso che trattasi - come anche riconosciuto dall'Ufficio - di finanziamenti deliberati dai soci in misura proporzionale alle quote, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria di scissione, ha respinto l'appello dell'Ufficio, in applicazione dell'art. 22 comma 2 TUR.

Rileva la contraddizione in cui è incorso l'Ufficio, che ha riconosciuto trattarsi di versamenti in conto capitale a fondo perduto senza iscrizione nel passivo di bilancio senza diritto alla restituzione.

La contribuente è rimasta intimata.

## **Considerato che:**

1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia deduce nullità per carenza di motivazione (motivazione apparente) della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 36 n. 4 d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione alla presunta contraddizione fra la tesi sostenuta dall'Ufficio e le direttive impartite dall'Amministrazione con la circ. n. 37 del 1986.
2. Il motivo è infondato.
3. La CTR individua nell'art. 22 del TUIR il riferimento normativo applicabile alla fattispecie, richiamando il comma 2 (2. *L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione*). Ritiene che l'Ufficio abbia tratto le enunciazioni di cui alla norma citata dal verbale di assemblea straordinaria di scissione, che fa riferimento al finanziamento infruttifero dei soci, considerando

la fattispecie rientrante nella previsione di cui all'art. 22 comma 2. Peraltro la CTR individua una contraddizione fra il comportamento dell'Ufficio (che ha qualificato le somme in questione quali versamenti a fondo perduto e la natura delle stesse somme quali finanziamenti destinati ad aumento di capitale sociale) rispetto alla circolare ministeriale. Tale motivazione integra il requisito della sufficienza, essendo idonea a chiarire il percorso logico seguito e le ragioni del *decisum*, per cui il motivo va respinto.

4. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, art. 22 dpr 131/86 e tariffa allegata e artt. 1362 e 2467 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., rispetto all'affermazione che il conferimento in denaro da parte del socio costituirebbe aumento di capitale, come tale esente da imposta di registro.
5. Questo motivo è fondato.

Va premesso che l'art. 22 TUR contiene una normativa antievasiva/antielusiva, applicando l'imposta di registro a tutti i casi in cui il contribuente abbia omesso una registrazione (obbligatoria o meno) e successivamente abbia fatto valere (mediante enunciazione) le relative "disposizioni", solitamente contrattuali, in altro atto registrato.

La giurisprudenza ha interpretato tali disposizioni nel senso che l'esenzione dell'imposta di registro per l'aumento di capitale sociale costituisce un'eccezione, valevole solo nel caso di aumento di capitale formalmente deliberato e funzionale al ripianamento di perdite (cfr. Cass. 6248/2004; 7126/2003; 3318/2004): caso non ricorrente nella fattispecie.

Pertanto, anche a voler accettare la diversa qualificazione giuridica del versamento delle somme da parte della socia – che comunque avrebbe dovuto essere formalmente deliberato per essere considerato come aumento di capitale sociale – non ricorre nella fattispecie l'ipotesi di esenzione dall'imposta di registro, limitata al solo caso in cui il versamento è finalizzato al ripianamento di perdite.

La Corte, pertanto, rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e la sentenza cassata in relazione ad esso con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 12 dicembre 2019